



COMUNE DI MACOMER
Comune di Macumere
Provincia di Nuoro

ORDINANZA n° 22 del 20.04.2021

OGGETTO:

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN CITTÀ – PROROGA DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 18/2021, SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, FINO ALLA DATA DEL 30 APRILE 2021

IL SINDACO

VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante “*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull’intero territorio nazionale;

VISTO la Delibera del Consiglio Dei Ministri 13 gennaio 2021 che proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino alla data del 30.04.2021;

VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “*DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)*”, ART. 2, il quale prevede che possa essere disposta, con provvedimento dei sindaci, la deroga allo svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza, solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, con provvedimenti di deroga motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono

inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

ESAMINATE le Ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile del 2021;

VISTA la disposizione prot. 0001850 del 23/03/2021 emanata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n.1 "Giannino Caria" di Macomer con il quale si segnala la positività di un'alunna del plesso di via Ariosto a Macomer;

VISTA la disposizione prot. 0002288 del 06/04/2021 emanata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n.1 "Giannino Caria" di Macomer con il quale si segnala la positività di un'alunna del plesso di Santa Maria, sito in via Salaris;

VISTA la disposizione prot. 0002296 del 06/04/2021 emanata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n.1 "Giannino Caria" di Macomer con il quale si segnala la positività di alcuni addetti al servizio mensa operanti nel plesso di Sa Corte;

VISTA la comunicazione prot. n. 0002524 del 13/04/2021, trasmessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n.1 "Giannino Caria" di Macomer, con il quale si segnala il numero di positività, quarantene e persone da sottoporre a tampone presso studenti, personale docente, personale tecnico dell'Istituto Comprensivo Statale n.1 "Giannino Caria" di Macomer;

VISTA la comunicazione prot. n. 0002701 del 20/04/2021, trasmessa dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n.1 "Giannino Caria" di Macomer, con il quale si segnala il numero aggiornato di positività, quarantene e persone da sottoporre a tampone presso studenti, personale docente, personale tecnico dell'Istituto Comprensivo Statale n.1 "Giannino Caria" di Macomer, avvertendo che sono stati riscontrati in ambito scolastico, provenienti da parte di numerosi genitori degli alunni, diffusi sentimenti di timore di mandare i propri figli a scuola per paura di andare incontro ad eventuali nuovi contagi;

VISTO il verbale prot. n. 7889 del 20.04.2021, del centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile convocato in data 20.04.2021 a seguito dell'ulteriore evoluzione ed aggravio del quadro epidemiologico del contagio da covi-19 nel comune di Macomer;

VISTO la quantità dei casi di positività al Covid-19 indicati nella banca dati della piattaforma informativa dedicata dell'ATS Sardegna, aggiornata alle ore 11.30 del 20.04.2021 che indica n. 214 casi di positività del territorio di Macomer, oltre a n. 12 persone sottoposte a misure di quarantena;

VISTO l'incremento costante e progressivo della quantità di segnalazioni di criticità legate a casi di positività pervenute allo sportello covid comunale di Macomer;

RITENUTO indispensabile impedire l'evoluzione della pandemia e di contenere quanto più possibile la diffusione del virus in particolare nell'ambiente scolastico;

SENTITO per vie brevi il parere dell'autorità sanitaria territoriale competente per Macomer, dell'Ufficio di Igiene Pubblica di Nuoro, dell'ASSL di Nuoro, Dott.ssa F. Bassignana, che condivide la necessità di mantenere e rafforzare le misure restrittive attualmente vigenti, in particolare la necessità di prorogare ulteriormente la sospensione dell'attività didattica in presenza adottata con precedenti ordinanze sindacali n. 15/2021 e n. 18/2021, sino alla conclusione di tutte le valutazioni epidemiologiche ancora in corso, per garantire sufficienti condizioni di sicurezza per il rientro a scuola in presenza;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere all'adozione di misure di contenimento del contagio, potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico, nonché degli operatori che a qualsiasi titolo frequentano gli ambienti scolastici;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO OPPORTUNO dover adottare un provvedimento di ordinanza contingibile ed urgente, finalizzato a fronteggiare l'emergenza di diffusione del contagio nell'ambiente scolastico del territorio di Macomer, nei limiti consentiti dal Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti ed è coerente con il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, in quanto motivatamente adottata, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dal 22 aprile 2021 e fino a tutto il 30 aprile 2021, la sospensione dell'attività didattica in presenza, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, negli edifici scolastici del territorio di Macomer;

È consentito, con decorrenza dal 22 aprile 2021 e fino a tutto il 30 aprile 2021, l'utilizzo dei locali degli edifici scolastici del territorio di Macomer unicamente al personale docente, al personale amministrativo ed al personale tecnico in servizio nei rispettivi plessi scolastici;

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DÀ ATTO

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Marghine e a tutte le Forze dell'Ordine cui la presente ordinanza è notificata il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Sergio Garau;
che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Alla Provincia di Nuoro, pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it
- All'Ufficio Scolastico Provinciale Nuoro, pec: uspnu@postacert.istruzione.it
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n.1 "Giannino Caria" di Macomer pec: nuic872003@pec.istruzione.it
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n.2 "Binna-Dalmasso" di Macomer pec: nuic86700g@pec.istruzione.it
- All'Istituto Madonna di Bonaria, pec: institutomadonnadibonaria@sicurezzapostale.it
- Alla Polizia Locale Unione dei Comuni Marghine pec: poliziale@pec.unionemarghine.it
- Al Commissariato di P.S. di Macomer, pec: comm.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Macomer, pec: tnu25373@pec.carabinieri.it
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna; pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it
- A Protezione Civile Regione Sardegna, pec: protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
- All'Azienda ATS Sardegna; pec: protocollo.generale@pec.atssardegna.it
- Alla Questura di Nuoro, pec: gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it
- Alla Prefettura di Nuoro, pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Macomer.

Il Sindaco

Antonio Onorato Succu